



07665-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 293/2019
ALDO ESPOSITO		UP - 30/01/2019
GABRIELLA CAPPELLO		R.G.N. 35176/2018
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	
ALESSANDRO RANALDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06/07/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO
che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di GROSSETO in difesa di PARTE
CIVILE (omissis) che insiste per il rigetto del ricorso. Deposita conclusioni
e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica all'esito di giudizio ordinario in data **10/7/2017**, (omissis) veniva condannata alla pena di mesi due e giorni cinque di reclusione, oltre spese, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 1° comma, 677, 3° comma, 590, 1° e 2° comma cod. pen.. perché, quale proprietaria dell'immobile posto al primo piano dell'edificio sito in (omissis), il cui balcone minacciava rovina con caduta di calcinacci che costituivano pericolo per la pubblica incolumità, ometteva di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo di crollo, così cagionando - per colpa dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia - a (omissis) (omissis) che, transitando sotto il balcone, veniva colto alla testa dai frammenti di cemento staccatisi dallo stesso, lesioni personali (trauma cranico commotivo con ferita lacero-contusa del cuoio capelluto ed ematoma parietale) dalle quali derivava una malattia per un tempo superiore ai 40 giorni. In (omissis)

Alla condanna per entrambi i reati ascritti all'odierna ricorrente il GM grossetano perveniva riconoscendo il concorso formale tra gli stessi; concedeva, inoltre, la sospensione condizionale della pena e la non menzione e condannava l'odierna ricorrente al risarcimento danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento delle spese dalla medesima parte civile sostenute.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del **6/7/2018**, sull'appello proposto dall'imputata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 677 co. 3 cod. pen. per l'intervenuta prescrizione dello stesso e rideterminava la pena in relazione al reato residuo di lesioni personali colpose in mesi due di reclusione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la (omissis), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Il difensore della ricorrente premette che il fatto storico nella ricostruzione effettuata dal Tribunale di Grosseto prima e dalla Corte d'Appello di Firenze poi è pacifico e non contraddetto da nessuna delle risultanze probatorie. La sera del 12 gennaio 2012 (omissis), titolare di un locale pizzeria in (omissis) (omissis), veniva colpito da un calcinaccio che si staccava dall'edificio di via (omissis) di proprietà dell'odierna prevenuta.

La Corte d'Appello di Firenze – si duole il difensore ricorrente - confermava la condanna di (omissis) sulla base dell'erroneo e contraddittorio assunto che "la stessa è titolare di una posizione di garanzia in virtù del rapporto di particolare prossimità con il bene la cui tutela viene ad esserle affidata attraverso l'imposizione dell'obbligo di agire e predisporre i lavori necessari per la rimozione di pericolo". Ed ancora, nel motivare la propria decisione la Corte territoriale asseriva come la (omissis) fosse nelle condizioni concrete di rendersi conto dello stato di degrado dell'immobile di sua proprietà, nonostante l'imputata risiedesse a (omissis) e si recasse saltuariamente a Follonica durante le vacanze, ma soprattutto la Corte d'Appello riteneva che il conferimento di una delega orale ad un amministratore di condominio non esonerasse la prevenuta dalla responsabilità cosiddetta "di posizione", quale proprietaria dell'intero edificio.

Orbene, sostiene il ricorrente che l'assunto che l'imputata fosse nelle condizioni di rendersi conto dello stato di degrado dell'immobile risulterebbe contraddittorio rispetto al costruito probatorio e testimoniale di primo grado, laddove, da un lato vi è la testimonianza della parte lesa (omissis) che asserisce che la facciata era pericolosa, tanto che aveva segnalato la situazione a (omissis), amministratore di fatto del condominio, dall'altro vi è la testimonianza di (omissis) che, recatasi pochi giorni prima dell'evento a trascorrere le vacanze natalizie presso la casa dell'amica, riferisce che la facciata era a posto e certamente non pericolante. Ma soprattutto prove testimoniali assunte non avrebbero in alcun modo provato la conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'imputata, proprietaria dello stabile, la quale ben ha chiarito che in quel periodo gli impegni familiari, dovendo accudire la figlia di soli 5 anni e gli impegni professionali di commercialista a (omissis), l'avevano indotta a conferire un mandato al marito, (omissis), per la gestione e l'amministrazione del suo patrimonio immobiliare di (omissis).

Ed è proprio in punto nomina dell'amministratore di condominio e sua posizione di garanzia rispetto al proprietario del fabbricato che la Corte d'Appello di Firenze – si duole il difensore ricorrente- cadrebbe in errore nella valutazione della responsabilità penale della prevenuta.

In primo luogo, perché, in punto di nomina dell'amministratore, la Corte asserisce che una delega di funzioni enunciata oralmente e priva di forma scritta non può considerarsi efficace e comunque non avrebbe esonerato l'imputata da responsabilità penale per i fatti oggi alla stessa ascritti. Ma in merito all'efficacia della delega conferita oralmente all'amministratore di uno stabile, l'asserzione della Corte d'Appello contrasterebbe con gli acclarati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità che ha sempre pacificamente statuito che per la nomina dell'amministratore di condominio si applica l'art. 1392 cod. civ., secondo cui la procura che conferisce il potere di rappresentanza può anche essere verbale o

tacita. La stessa può altresì risultare, indipendentemente da una formale investitura da parte dell'amministratore, da un comportamento concludente dei condomini che abbiano considerato l'amministratore tale a tutti gli effetti (Cass. Civ. Sez. 2 4.2.2016 n. 2242/2016).

Nella vicenda che ci occupa risulterebbe pacificamente dalla testimonianza della stessa parte offesa (omissis), che l'amministratore di condominio dello stabile di via (omissis) fosse il (omissis). Sul punto, nel corso del suo esame, in più occasioni, tale circostanza è ribadita dall'(omissis) che asserisce di aver lamentato la pericolosità della facciata dello stabile al (omissis) e che era questi il soggetto che amministrava e gestiva tutti gli immobili di proprietà della moglie, (omissis) (omissis).

Alla luce di tale dato testimoniale non si potrebbe non ritenere che la delega al (omissis) relativamente all'amministrazione del condominio di via (omissis), seppure non suffragata da un formale contratto scritto, era circostanza nota a tutti i condomini e conduttori del medesimo condominio.

Ciò posto e considerato, stante un valido mandato in capo al (omissis) per l'amministrazione dello stabile, ne dovrebbe necessariamente discendere l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità omissiva in capo all'odierna prevenuta.

Il difensore ricorrente evidenzia che, sul punto, le più recenti statuizioni giurisprudenziali hanno acclarato che l'amministratore di condominio è l'unico soggetto penalmente responsabile, qualora non si attivi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per l'incolumità dei terzi derivanti dall'immobile dallo stesso amministrato. Com'è noto, infatti, l'amministratore a norma dell'art. 1135 c.c. ha la facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria in caso rivestano carattere di urgenza. Pertanto, nella vicenda che ci occupa, se anche si ritenesse provata la circostanza che l'(omissis) avesse tempestivamente denunciato lo stato di degrado e di pericolo della facciata dell'immobile al (omissis), si sostiene in ricorso che fosse onere di quest'ultimo, amministratore di fatto del condominio provvedere alla messa in sicurezza dello stabile, con conseguente esonero di responsabilità del proprietario (il richiamo è alla pronuncia di questa Sez. 4 n. 34147/2012 secondo cui "l'amministratore di condominio riveste una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l'obbligo ex art. 40 cpv c.p. di attivarsi al fine di rimuovere la situazione di pericolo").

Il difensore ricorrente ribadisce che la situazione di pericolo della facciata, come sarebbe emersa nel corso delle deposizioni testimoniali, non era in alcun modo nota alla proprietaria la quale si recava solo saltuariamente e per lo più nel periodo estivo presso lo stabile di (omissis), in ragione del fatto che la stessa doveva accudire la figlia minore di soli 5 anni ed era inoltre occupata nella gestione

del suo studio professionale, ragioni che avevano indotto la prevenuta ad incaricare un soggetto terzo per la gestione del proprio patrimonio immobiliare.

L'assenza di qualsivoglia consapevolezza da parte della (omissis) dello stato di pericolo della facciata dell'immobile di sua proprietà, la valida delega conferita, per altro al di lei marito, di amministratore dello stabile, soggetto che inoltre in quel periodo si stava occupando anche della ristrutturazione degli interni dell'edificio – conclude, dunque, il ricorrente, esonerano la prevenuta da qualsivoglia penale responsabilità.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. In data **7/1/2019** è stata depositata memoria nell'interesse della persona offesa a firma del difensore della stessa.

Nella memoria in questione si sottolinea come il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto ripropositivo delle medesime doglianze sollevate e respinte in appello e perché finalizzato ad una nuova analisi e valutazione del materiale istruttorio (il richiamo è a Sez. 3 n. 44882/2014) e perché difetta del requisito della specificità (il richiamo ex multis è a Sez. 4 n. 46979/2015).

Inoltre, per quanto attiene al motivo di diritto relativo all'efficacia della presunta delega "orale" impartita dall'imputata ad altri soggetti affinché custodissero in sua vece il bene immobile, lo stesso sarebbe palesemente infondato, in quanto dal testo della sentenza della Corte fiorentina, apparirebbe chiaramente come la cosiddetta "delega" non risulti (pag. 6 della sentenza impugnata).

Questa circostanza, che la ricorrente dà come fatto acquisito -prosegue la memoria- in realtà non è tale, né possono contribuire a ciò le dichiarazioni di alcuni testi (tra cui la parte civile) la quale ha dichiarato di aver fatto presente le pessime condizioni dell'edificio all'odierna imputata ed al di lei marito ((omissis) (omissis)) ma non perché investito di qualche "delega" o "funzione" i semplicemente perché marito della proprietaria dell'immobile e quindi- si presumeva- in grado di riferire alla stessa le lamentele e richieste di intervento. Non un amministratore quindi, ma piuttosto un mero "nuncius". E a conferma di ciò la stessa parte civile, ad una precisa domanda della difesa dell'imputata in merito al destinatario delle lamentele, si riferiva inequivocabilmente alla coppia (omissis) . Ei non solo la parte civile non si rivolgeva al (omissis) come amministratore, ma nel caso de quo non vi sarebbe nemmeno un condomino legalmente costituito, ragione per cui non avrebbe alcun senso sostenere la potenziale responsabilità penale di un amministratore che non esiste.

Ma anche qualora- ed è questo il condivisibile ragionamento della sentenza impugnata secondo il difensore della parte civile- una delega orale vi fosse, la stessa non varrebbe in ogni caso ad escludere la responsabilità del proprietario di

un bene immobile. Infatti, come afferma la stessa ricorrente (pag. 2 ricorso), il fatto storico è pacifico, quindi non solo l'evento in sé ma anche la descrizione che ne hanno fatta i VVFF ed i Carabinieri intervenuti sul posto (pag. 6 s.i.). Se così è, poiché la ricorrente si recava nello stabile sia pure saltuariamente (pag. 5 del ricorso) non può non aver notato lo stato di diffuso degrado in cui versava la facciata dell'edificio e ben descritto dalla relazione dei VVFF e dei CC.

Chiede, pertanto, dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio che i motivi siano inammissibili in quanto la ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

2. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato la tesi oggi riproposta, ivi compresa quella dell'insussistenza di una posizione di garanzia in capo alla odierna ricorrente.

Con motivazione priva di aporie logiche i giudici fiorentini rilevano che titolare di una posizione di garanzia che deriva dalla previsione di cui all'art. 677 c.p., in virtù del rapporto di particolare prossimità con il bene la cui tutela viene ad esserle affidata attraverso l'imposizione dell'obbligo di agire e di predisporre i lavori necessari per la rimozione del pericolo.

La sentenza impugnata, peraltro, dà atto che l'imputata non risulta solo in astratto titolare della suddetta posizione di garanzia, ma si trovava anche nelle condizioni concrete di rendersi conto che l'immobile di sua proprietà necessitasse di lavori per la messa in sicurezza degli intonaci, circostanza, quest'ultima, pacifica ed incontrovertibile, stante lo stato di degrado in cui l'edificio versava, così come documentato nella relazione di intervento dei VV.FF. redatta la sera dell'incidente. Infatti, la (omissis), pur risiedendo a (omissis), si recava a (omissis) durante il fine settimana e, anche a non voler ritenere provata la presenza della donna nell'immobile di sua proprietà nel periodo delle vacanze natalizie immediatamente precedente l'epoca di verifica dell'infortunio, frequentava abitualmente la zona, potendo avere contezza delle condizioni in cui il bene di sua proprietà si trovava, tanto che ne aveva deciso la ristrutturazione, sia pure delle opere interne.

3. I giudici del gravame del merito confutano argomentatamente anche la tesi che l'amministratore di fatto dell'immobile fosse l'ex marito, condividendo -correttamente in punto di diritto- il rilievo già operato dal giudice di primo grado che, se pure una delega fosse stata impartita (e ciò non risulta, non potendosi considerare

efficace una delega di funzioni enunciata oralmente e priva di forma scritta), essa non sarebbe valsa ad esonerare l'imputata da responsabilità.

La delega, infatti, costituisce nient'altro che una modalità di adempimento degli obblighi penalmente sanzionati, in forza della quale il delegante, assumendo su di sé il rischio dell'inadempimento altrui, assume l'onere di controllare che il delegato adempia puntualmente ai compiti attribuitigli. Ne conseguirebbe che il delegante dovrà essere chiamato a rispondere per il reato proprio, sia quando il conferimento della delega non sia stato adeguato (per dolo o per colpa) all'assolvimento dell'obbligo, sia quando non sia intervenuto, potendolo fare, per garantire l'adempimento da parte del delegato degli obblighi, di cui rimane pur sempre titolare. Nell'uno come nell'altro caso, l'imputata non poteva essere mandata esente da responsabilità, essendo nelle sue possibilità, e quindi dovendo pretendersi - ammesso e non concesso che possa parlarsi di delega efficace - che si attivasse nel modo più confacente per l'adempimento degli obblighi su di lei gravanti.

I motivi dedotti, dunque, non paiono idonei a scalfire l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affronta con argomentazioni esaustive e logicamente plausibili le questioni proposte.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, nella misura indicata in dispositivo


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (omissis) (omissis) che liquida in euro 2500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2019

Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella




Il Presidente

Patrizia Piccialli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 24 FEB 2019



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo